

Maxi ammortamenti beni strumentali nuovi

È stata introdotta la possibilità per:

imprese (individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali)
lavoratori autonomi (professionisti, compresi gli studi associati)

che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi**, di **incrementare il costo di acquisto del 40%** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.
L'agevolazione si applica per gli acquisti effettuati nel **periodo 15.10.2015 – 31.12.2016** ed è necessaria l'entrata in funzione del bene.

Sono **esclusi** da tale agevolazione i seguenti beni:

- ✓ beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- ✓ fabbricati e costruzioni
- ✓ beni ricompresi in gruppi specifici (Industrie energia elettrica, gas, acqua, trasporti e telecomunicazioni)
- ✓ beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio (in tal caso l'agevolazione opera a favore del soggetto concedente): sul punto però si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del 40% del costo del bene** al quale devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento.

Esempio: acquisto di un macchinario per € 50.000, considerando la maggiorazione del 40%, il valore sul quale determinare l'ammortamento deducibile è pari ad € 70.000, così determinato: € 50.000 + (50.000 x 40%); su questo valore rideterminato sarà calcolata la relativa quota di ammortamento deducibile.

Per i **beni in leasing**, la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni di leasing e sul prezzo di riscatto per il calcolo delle successive quote di ammortamento.

Con riferimento ai **veicoli a deducibilità limitata** (es. autovetture, motocicli) è prevista un'ulteriore agevolazione, ossia oltre all'incremento del 40% del costo di acquisto, è previsto l'aumento nella stessa misura (40%) dei limiti di deducibilità. Così ad esempio, nel caso di impresa che acquista un'autovettura il limite ordinario di deducibilità pari ad € 18.075,99 viene incrementato ad € 25.306,39: tale ulteriore incremento è però escluso per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si precisa che l'incremento/agevolazione:

- ✓ ha **rilevanza solo fiscale**, non produrrà quindi nessun effetto sulla redazione del bilancio civilistico;
- ✓ ha effetto **solo ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES)**;
- ✓ **non** ha alcun **effetto ai fini IRAP**;
- ✓ **non** ha alcun **effetto** ai fini dell'applicazione degli **studi di settore**;
- ✓ **non** ha alcun effetto in sede di cessione del bene per la determinazione della plus/minusvalenza.